


**Allegato 2**



# FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

**Regolamento dell'Organismo di Vigilanza  
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena**

## ***INDICE***

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Art. 1: Finalità ed ambito di applicazione.....</i>  | <i>3</i>  |
| <i>Art. 2: Composizione e nomina dell'Organismo.....</i>  | <i>3</i>  |
| <i>Art. 3: Permanenza in carica e sostituzione dei componenti dell'Organismo di<br/>Vigilanza .....</i> | <i>5</i>  |
| <i>Art. 4: Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....</i>                                       | <i>6</i>  |
| <i>Art. 5: Riunioni, convocazioni, deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza .....</i>                  | <i>8</i>  |
| <i>Art. 6: Obblighi di riservatezza.....</i>  | <i>9</i>  |
| <i>Art. 7: Modifiche al presente regolamento .....</i>  | <i>10</i> |

***Art. 1: Finalità ed ambito di applicazione***

- Il presente documento rappresenta il regolamento volto a disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, istituito presso la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”.
- Nell'espletamento dei compiti che gli sono propri, l'Organismo di Vigilanza deve uniformare le proprie attività ai principi di autonomia e di indipendenza. Al fine di garantire l'assoluta terzietà di tale ufficio, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione tale da riportare direttamente ed esclusivamente alla Deputazione Amministratrice.

***Art. 2: Composizione e nomina dell'Organismo***

- La Fondazione Monte dei Paschi di Siena può costituire un Organismo di Vigilanza a struttura monocratica o a composizione collegiale di 3 membri, tra i quali, lo stesso Organismo nomina il Presidente. Con cadenza biennale l'Organismo di Vigilanza potrà provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
- La Deputazione Amministratrice della Fondazione Monte dei Paschi di Siena provvede alla nomina ed alla revoca del membro unico o dei componenti dell'Organismo.
- La scelta del soggetto incaricato di svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza o dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può avvenire sia tra soggetti interni sia tra soggetti esterni alla Fondazione, in ragione dei requisiti di professionalità, continuità e terzietà richiesti dalla normativa innanzi richiamata.
- La Fondazione Monte dei Paschi di Siena mette a disposizione dell'Organismo i necessari mezzi finanziari che consentano allo stesso di coprire le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, autonomia ed indipendenza dell'Organismo. La Fondazione mette inoltre a disposizione dell'Organismo di Vigilanza i necessari mezzi logistici, al fine di consentirne la normale operatività.
- Non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, in presenza delle sotto indicate cause, decadono dalla carica:



- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
- b) coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'art. 648, c. 1, c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
  - 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
  - 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal decreto legislativo n. 61/2002, espressamente richiamati dal Decreto;
  - 6) per un reato che importi e abbia comportato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  - 7) per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto;
- c) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231/01;
- d) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- e) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 *quater* TUF (D. Lgs. n. 58/1998);
- f) i membri della Deputazione Amministratrice e della Deputazione Generale;



- g) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri della Deputazione Amministratrice e della Deputazione Generale, nonché gli amministratori, il coniuge i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate, anche congiuntamente ad altri soggetti, dalla Fondazione;
- h) i membri degli Organi Statutari, il Direttore Generale e i dipendenti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nonché delle sue controllate e collegate;
- i) coloro che non possono essere eletti nella Deputazione Generale e nella Deputazione Amministratrice ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello Statuto della Fondazione.

### ***Art. 3: Permanenza in carica e sostituzione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza***

- L'Organismo resta in carica per quattro anni e la scadenza coincide con il 31 Dicembre del quarto anno dell'incarico. Ciascun componente è rieleggibile una sola volta.

Dopo la scadenza del mandato, nell'eventualità in cui non sia pervenuta ancora in Fondazione l'accettazione dell'incarico da parte del/i nuovo/i nominato/i, l'Organismo uscente conserva ed esercita le proprie funzioni fino all'accettazione del subentrante e comunque, non oltre il termine di tre mesi dalla propria scadenza.

- L'Organismo di Vigilanza verifica, nella seduta di insediamento, il possesso da parte dei propri componenti dei requisiti di professionalità, continuità e terzietà richiesti.

- La Deputazione Amministratrice della Fondazione può revocare l'Organismo soltanto per giustificato motivo. A titolo meramente esemplificativo, si considera giustificato motivo la mancata comunicazione alla Deputazione Amministratrice da parte dell'Organismo del verificarsi di una causa di decadenza in capo allo stesso, ovvero l'avvenuta violazione di uno o più adempimenti di cui al successivo articolo 6.

- La mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni, anche non consecutive, dell'Organismo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità, comporta la decadenza dall'ufficio.

- L'Organismo di Vigilanza, qualora accerti la rinuncia, la sopravvenuta incapacità, la morte o la decadenza di uno dei suoi componenti ne darà tempestiva comunicazione alla Deputazione Amministratrice della Fondazione la quale provvederà senza indugio alla sua



sostituzione.

- Nell'ipotesi di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui la Deputazione Amministratrice della Fondazione non abbia provveduto alla nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

- Nell'ipotesi di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza dell'unico componente dell'Organismo, subentra a quest'ultimo il Presidente del Collegio Sindacale, il quale rimane in carica fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza a cui dovrà provvedere tempestivamente la Deputazione Amministratrice.

#### ***Art. 4: Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza***

- Secondo quanto espressamente indicato nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con delibera della Deputazione Amministratrice del 24 Novembre 2006, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- i) vigilanza sull'osservanza del Modello;
- ii) vigilanza sulla validità e sull'adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto di applicazione;
- iii) monitoraggio continuo della attualità delle aree "sensibili" rilevate nel Modello;
- iv) costante verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- v) proposta di aggiornamento del Modello ogniqualvolta sia reso necessario od opportuno, in relazione alle modifiche al D. Lgs. 231/2001 o agli assetti della Fondazione;
- vi) verifica della diffusione del Modello e dell'attività di formazione dei suoi Destinatari, secondo criteri di obbligatorietà, diversificazione e reiterazione;
- vii) verifica costante sull'effettiva adeguatezza delle misure disciplinari rispetto alle violazioni delle prescrizioni del Modello, in coordinamento con la Funzione a ciò appositamente deputata;
- viii) monitoraggio del sistema di deleghe e procure;
- ix) comunicazione e relazione periodica alla Deputazione Amministratrice della



Fondazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

- Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al precedente comma, l'Organismo è chiamato a:

- i) raccogliere, elaborare ed aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- ii) verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
- iii) valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di eventuali successive modifiche;
- iv) verificare e controllare tra i Destinatari del Modello la conoscenza e la comprensione dei principi in esso delineati;
- v) verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- vi) istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- vii) una volta terminata la fase istruttoria, segnalare tempestivamente alla Deputazione Amministratrice ed al Direttore Generale (Provveditore) qualsiasi infrazione ed ogni criticità relativa al funzionamento ed al rispetto del Modello di cui l'Organismo sia venuto a conoscenza;
- viii) segnalare tempestivamente al Direttore Generale (Provveditore) ed alla Deputazione Amministratrice, con possibilità di richiedere anche una convocazione d'urgenza, ogni evento atto ad impedire il corretto svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresa la violazione del principio di indipendenza ed autonomia finanziaria dell'Organismo.
- ix) trasmettere alla Deputazione Amministratrice, con cadenza annuale, una relazione scritta in ordine alle attività svolte, alle spese sostenute, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari (connesse con comportamenti rilevanti di cui al decreto 231/2001) eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione;



- x) valutare periodicamente l'adeguatezza dei flussi informativi, sia da parte dei Destinatari del Modello verso l'Organismo di Vigilanza che da parte di quest'ultimo verso la Deputazione Amministratrice. Adottare le eventuali misure correttive.

- Fermo restando gli obblighi di comunicazione da parte della Struttura Organizzativa della Fondazione, secondo quanto previsto dal Codice Etico e dalle varie procedure, istruzioni operative, protocolli e norme comportamentali vigenti al suo interno, ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente sono attribuiti all'Organismo i poteri di seguito indicati:

- i) accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- ii) richiedere autonomamente la collaborazione, dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Fondazione o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

- Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità derivante da tali funzioni ricade sull'Organismo nel suo complesso.

- L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi del supporto operativo della funzione Internal Audit e Compliance della Fondazione nello svolgimento delle funzioni previste nel presente Regolamento.

#### ***Art. 5: Riunioni, convocazioni, deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza***

- L'Organismo di Vigilanza della Fondazione è convocato su richiesta di uno dei suoi membri ogniqualvolta sia ritenuto necessario e, in ogni caso, a cura del Presidente, almeno



con cadenza trimestrale.

- La convocazione dell'Organismo avviene in forma scritta e deve pervenire a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di tale data. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

- Si intende comunque validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo.

- Allorquando la richiesta di convocazione da parte di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza al Presidente venga disattesa, l'Organismo stesso sarà convocato dal membro più anziano, secondo le norme previste dal presente Regolamento entro sette giorni.

- Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti, a cura di un segretario designato di volta in volta dall'Organismo di Vigilanza.

Il verbale dovrà essere trascritto nel Libro dei Verbali dell'Organismo; la tenuta e la custodia del suddetto Libro è a cura dell'Organismo medesimo.

- Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei membri. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, prevale il voto del Presidente della riunione.

Su invito dell'Organismo di Vigilanza, potranno partecipare alle suddette riunioni il personale della Fondazione, i membri degli organi statutari della Fondazione, ovvero altri soggetti esterni, ogniqualvolta sia ritenuto necessario.

#### ***Art. 6: Obblighi di riservatezza***

- I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione delle stesse sia necessaria per l'espletamento dell'incarico.

- I membri dell'Organismo di Vigilanza garantiscono l'assoluta riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso e delle segnalazioni ricevute per presunte infrazioni al Modello di organizzazione adottato dalla Fondazione. Ciascun componente dell'Organismo ha l'obbligo di non divulgare tali informazioni, né ricercare ed utilizzare le



stesse per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo medesimo.

- L'accertamento dell'inosservanza dei suddetti obblighi, implica la decadenza dalla carica di membro dell'Organismo, sancita da apposita delibera della Deputazione Amministratrice.

***Art. 7: Modifiche al presente regolamento***

- Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente con delibere adottate dalla Deputazione Amministratrice della Fondazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.